COMUNE DI ALÌ TERME

PROVINCIA DI MESSINA

UFFICIO SEGRETERIA

N.: 12/2016Reg. Ord.

ORDINANZA SINDACALE

INTEGRAZIONE DELL'O.S. N° 11/2016 DI ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO SULL'INTERA VIA A. DE GASPERI PER SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE SPORTIVA *"GARA DI TRIATHLON SPRINT"*

VISTA la richiesta, prot. n° 4307 del 03.06.2016, presentata dalla Sig.ra Dalila Licciardello, n. a Catania il 29.09.1989 e residente in Misterbianco (CT) in Via delle Rose n° 64, in qualità di Rappresentante Legale dell'***Associazione Sportiva Dilettantisca Magma Team***, tesa ad ottenere, per sopravvenute esigenze logistiche e per il numero cospicuo di partecipanti, l'integrazione e il completamento dell'O.S. n° 11/2016, la quale prevedeva la chiusura al traffico veicolare dell'intera Via A. De Gasperi il giorno 12 giugno 2016, dalle ore 7:00 alle ore 15:00, al fine di organizzare una manifestazione sportiva – GARA DI TRIATHLON SPRINT – valevole per il ranking Nazionale, autorizzata dalla Federazione Italiana Triathlon e dal C.O.N.I. ed inserita nel circuito regionale SICILY TRIATHLON SERIES";

PRESO ATTO che con la su citata istanza la predetta ***Associazione Magma Team*** chiede:

1) il divieto di sosta assoluto sull'intera carreggiata (ambo i lati) di tutta la Via A. De Gasperi (Lungomare) dalle ore 7:00 alle ore 15:00 del 12 giugno 2016;
2) Il divieto di sosta assoluto sull'intera carreggiata (ambo i lati) della Via A. De Gasperi (Lungomare) zona antistante Piazza Morano dalle ore 14:30 dell'11 giugno 2016 e fino alla conclusione della manifestazione;
3) Di disporre un'area destinata a parcheggio auto – atleti e accompagnatori – per 200 unità circa.

RITENUTO di dover salvaguardare la sicurezza e la pubblica incolumità degli utenti della strada unitamente a quella dei partecipanti alle gare e degli addetti ai lavori, che transitano nell'area interessata dalla predetta manifestazione sportiva e, contemporaneamente, snellire e rendere più fluida la circolazione veicolare;

CONSTATATO, pertanto, che, in dipendenza di quanto sopra, si rende necessario e opportuno provvedere all'adozione di idonee discipline stradali temporanee di divieto di sosta e di transito di tutti i veicoli, lungo il tratto di strada interessato, al fine di consentire il regolare svolgimento della manifestazione di cui sopra;

VISTI il D.Lgs. 30 aprile 1992 n°285, concernente la disciplina della circolazione stradale ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n° 495 e ss.mm.ii.;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n° 300/A/26784/116/1 del 31.10.1997 come modificata ed integrata dalla circolare n° 300/A/55805/116/1 del 09 Novembre 1998;

VISTO il D. Lgs. n° 267/00;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana,

ORDINA

PER TUTTE LE MOTIVAZIONI SOPRA ESPOSTE

- **individuare il campo di calcio comunale, ubicato in C/da Satano, come area destinata al parcheggio delle auto degli atleti e degli accompagnatori;**
- **l'istituzione temporanea del divieto di sosta di ogni genere di veicolo su entrambe le corsie della Via A. De Gasperi del Comune di Alì Terme nella zona antistante Piazza Morano dalle ore 14:30 dell'11 giugno 2016 e fino a completamento della manifestazione, *eccetto quelli autorizzati*,** unitamente alla prescrizione di "***Rimozione Forzata***";
- **l'istituzione temporanea del divieto di sosta su entrambe le corsie e il divieto di transito di ogni genere di veicolo sull'intera Via A. De Gasperi del Comune di Alì Terme, nel tratto compreso tra l'intersezione della stessa con la Via Tiro a Segno e la Via F. M. Presti, dalle ore 7:00 alle ore 15:00, del 12 giugno 2016, *eccetto quelli autorizzati*, unitamente alla prescrizione di "*Rimozione Forzata*"**;

Sono esclusi dalle suddette prescrizioni:

- I mezzi utilizzati ai fini dello svolgimento della citata manifestazione;
- I veicoli del servizio di soccorso medico, polizia in servizio ordinario e di emergenza.

STABILISCE

CHE l'Ufficio Tecnico Comunale, dovrà provvedere, **almeno 48 ore prime dell'inizio del divieto**, alla posa, al mantenimento in perfetta efficienza e alla successiva rimozione, al termine della manifestazione, della segnaletica

temporanea necessaria a fornire un chiaro ed inequivocabile messaggio all'utente della strada, secondo le modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione nel vigente Codice della Strada.

A V V E R T E

- **CHE** chiunque viola le norme contenute nella presente Ordinanza è soggetto alle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

D I S P O N E

- di informare della presente Ordinanza la cittadinanza mediante pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune di Alì Terme nelle forme di legge per 15 giorni;
- di inviare copia della presente Ordinanza all'Ufficio di Polizia Municipale, al Responsabile dell'U.T.C. e alla locale Stazione dei Carabinieri;
- di notificare la presente ordinanza all' ***Associazione Sportiva Dilettantisca Magma Team***;
- al personale addetto all'espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui all'art.12 del C.d.S., è demandato il compito di far rispettare la presente Ordinanza;
- i trasgressori alla presente Ordinanza saranno perseguiti a norma di legge

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Sicilia entro 60 giorni dalla sua pubblicazione ovvero al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

E' altresì ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le formalità stabilite nell'art. 74 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada entro 60 giorni dalla sua pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, 06 Giugno 2016

IL SINDACO
Giuseppe Marino